

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art.1 -E' costituita l'Associazione culturale, sportivo-ricreativa "il Poderino". con sede in Pontassieve (FI), località Santa Brigida via delle Croci 9.

E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2- L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività in campo culturale artistico, ricreativo e sportivo, nonché attività teatrali, musicali, cinematografiche, turistiche e sportive, comprese manifestazioni collaterali e inerenti.

Art.3- L'Associazione "Il Poderino" per il raggiungimento dei suoi fini potrà operare per la distribuzione, amministrazione, organizzazione, produzione di spettacoli, rassegne competizioni sportive o altre iniziative attinenti comunque alle attività di cui sopra.

Art.4- I soci si distinguono in Fondatori, Onorari e Ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci Onorari coloro che si sono distinti nel campo dell'attività oggetto dell'Associazione e siano stati dichiarati idonei dal Consiglio Direttivo a far parte della stessa. Sono soci Ordinari coloro che, avendone fatta richiesta al Consiglio Direttivo, sono dallo stesso ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità che verranno indicate nel regolamento interno dell'Associazione. Essi sono tenuti ad attivarsi nel campo di attività dell'Associazione, a promuovere lo spirito di collaborazione e di aiuto reciproco, indispensabili allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 5- L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art.6- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.


Art.7- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta al massimo altri due soci.

Le Assemblee possono anche tenersi fuori della sede sociale.

Art. 8- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo,
- ogni altro tipo di entrate.



I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo o da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, o i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa. I versamenti sono sempre a fondo perduto e, come tali, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Qualsiasi versamento non crea diritti di partecipazione e pertanto non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.10- L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.11- Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare il Collegio dei Revisori nonché il Collegio dei Probiviri.

Art.12- L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art.13- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art.14- Il Consiglio Direttivo è composto di un numero da 2 a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art.15- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Il Poderino". Si riunisce in media 2 volte l'anno ed è convocato da :

- il presidente,
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali associative delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art.16- Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.


Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art.17- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662.

Art.18- Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art.19- Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente Statuto insorgesse tra gli associati e l'Associazione o gli associati tra loro sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, due nominati uno ciascuno dalle parti in controversia ed il terzo, che avrà funzione di



Presidente, dai due arbitri d'accordo. In mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art.20- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.



REGISTRATO A FIRENZE (Atti Civili)
il 2 GIU. 2000 al N° 2478 Serie 3 A
Versate L. 252.000 (Duecentocinquantaemila)

IL DIRETTORE
Dr. *Oliviero Novelli*

